

RIENTRO DEI CAPITALI

02 gennaio 2015 ore 06:15

Autoriciclaggio con sanzioni differenziate

di **Stefano Loconte - Professore a contratto di Diritto Tributario e Diritto dei Trust, Università degli Studi LUM "Jean Monnet" di Casamassima, Avvocato Filippo Barba - Avvocato**

La legge n. 186 sul rientro dei capitali prevede due fattispecie distinte di autoriciclaggio: la prima, le cui sanzioni sono più "pesanti", attribuisce rilievo penale alla condotta di chi avendo commesso (o concorso a commettere) un delitto non colposo, sostituisce, trasferisce o impiega in attività economiche, finanziarie imprenditoriali o speculative, denaro, beni o altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente la identificazione della loro provenienza illecita; la seconda, invece, punisce, con sanzioni più lievi, allorché la condotta posta in essere, in relazione ad utilità provenienti sempre da delitti non colposi, sia punita con la reclusione inferiore nel massimo a 5 anni.

Il 17 dicembre 2014 è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale la legge n. 186 con la quale entra in vigore la disciplina contenuta nel disegno di legge n. 1642 denominato "Disposizioni in materia di emersione e rientro di capitali detenuti all'estero nonché per il potenziamento della lotta all'evasione fiscale. **Disposizioni in materia di autoriciclaggio**".

La legge n. 186 del 2014 inserisce nel nostro ordinamento l'art. 648-ter.1 del Codice penale, contenente un'autonoma previsione normativa relativa al **reato di autoriciclaggio**, con l'obiettivo di disincentivare e contrastare le condotte di allocazione ed impiego dei proventi derivanti da attività illecite.

La norma di cui all'art. 648-ter.1, inserita nell'art. 3 della legge, prevede che:

"Si applica la pena della reclusione da due a otto anni e della multa da euro 5.000 a euro 25.000 a chiunque, avendo commesso o concorso a commettere un delitto non colposo, impiega, sostituisce, trasferisce, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente identificazione loro provenienza delittuosa.

Si applica la pena della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 2.500 a euro 12.500 se il denaro, i beni, o le altre utilità provengono dalla commissione di un delitto non colposo punito con la reclusione inferiore nel massimo a cinque anni.

Si applicano comunque le pene previste dal primo comma se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da un delitto commesso con le condizioni o le finalità di cui all'art. 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, e successive modificazioni.

Fuori dei casi di cui ai commi precedenti, non sono punibili le condotte per cui il denaro, i beni o le altre utilità vengono destinate alla mera utilizzazione o al godimento personale.

La pena è aumentata quando i fatti sono commessi nell'esercizio di un'attività bancaria o finanziaria o di altra attività professionale.

La pena è diminuita fino alla metà per chi si sia efficacemente per evitare che le condotte siano portate a conseguenze ulteriori o per assicurare le prove del reato o l'individuazione dei beni, del denaro e delle altre utilità provenienti dal delitto.

Si applica l'ultimo comma dell'art. 648".

Nel testo pubblicato in Gazzetta Ufficiale, pertanto, sono state confermate del disposizioni di cui ai commi 1 e 2, contenenti la previsione di **due fattispecie distinte di autoriciclaggio**:

- la prima, le cui **sanzioni** sono evidentemente **più "pesanti"**, attribuisce rilievo penale alla

condotta di chi avendo commesso (o concorso a commettere) un delitto non colposo, sostituisce, trasferisce o impiega in attività economiche, finanziarie imprenditoriali o speculative, denaro, beni o altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente la identificazione della loro provenienza illecita;

- la seconda, invece, punisce, con **sanzioni più lievi**, allorché la condotta posta in essere, in relazione ad utilità provenienti sempre da delitti non colposi, sia punita con la reclusione inferiore nel massimo a 5 anni.

Si rivela interessante anche la previsione normativa di cui al comma 3, secondo cui qualora, a monte dell'autoriciclaggio, vi sia un **reato presupposto** di "ambiente mafioso", saranno applicate, anche di fronte a reati presupposto meno gravi, le pene più pesanti.

Confermata, inoltre, al comma 4, l'ipotesi di **non punibilità** legata all'**autoconsumo**, ossia l'utilizzo del denaro riciclato per mera utilizzazione o godimento personale, qualora non vi sia stato occultamento: tale precisazione, invero, si è resa necessaria al fine di evitare che anche condotte di mero godimento vengano "attratte" nello spazio applicativo/sanzionatorio della nuova disposizione, con il concreto rischio di una duplicazione della punizione per fatti che non presentano autonomo disvalore.

Assai importanti si appalesano, altresì, le previsioni, inserite, rispettivamente ai commi 5 e 6, in merito ad una circostanza **aggravante "speciale"** qualora il reato in oggetto sia collegato ad **attività bancaria, finanziaria o professionale**, nonché di uno sconto fino alla metà della pena, se l'autore del reato si adopera per evitare "che le condotte siano portate a conseguenze ulteriori o per assicurare le prove del reato e l'individuazione dei beni".

La specifica clausola di non punibilità, di cui può beneficiare il contribuente che aderisce spontaneamente alla **voluntary disclosure**, viene confermata nell'art. 5-*quinquies* ("Effetti della collaborazione volontaria"), comma 3, il quale dispone che:

"Limitatamente alle attività oggetto di collaborazione volontaria, le condotte previste dall'articolo 648-*ter*.1. del codice penale non sono punibili se commesse in relazione ai delitti di cui al comma 1, lettera a), del presente articolo sino alla data del 30 settembre 2015, entro la quale può essere attivata la procedura di collaborazione volontaria".

È, pertanto, esclusa, per chi aderisce alla **procedura di collaborazione volontaria**, la punibilità qualora la condotta di cui all'art. 648-*ter*.1 sia commessa in relazione ai reati tributari di cui agli articoli 2, 3, 4, 5, 10-*bis* e 10-*ter* del D.Lgs. n. 74/2000 e successive modificazioni. Rimane, invece, penalmente rilevante la condotta di uso ed emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti ex articoli 2 e 8, D.Lgs. 74/2000.

| | |
|--|--|
| Reato di autoriciclaggio | Attribuisce rilevanza penale alla condotta di chi, dopo aver commesso un delitto non colposo, sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità per finalità economiche o finanziarie in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della provenienza delittuosa. |
| Pene previste | 1) reclusione da due a otto anni e multa da 5.000 a 25.000 euro; 2) reclusione da uno a quattro anni e multa da 2.500 a 12.500 euro per la medesima condotta prevista dal comma 1 se posta in essere in relazione a delitti non colposi puniti con la reclusione inferiore nel massimo a cinque anni. |
| Reato presupposto di tipo mafioso | Si applicano, anche di fronte a reati presupposto meno gravi, le pene più pesanti. |
| Voluntary disclosure | Il contribuente che aderisce spontaneamente alla procedura può beneficiare di clausola di non punibilità. |
| Circostanza aggravante | se il reato è collegato ad attività bancaria, finanziaria o professionale. |
| Sconto della pena fino alla metà | se ci si adopera per evitare che le condotte siano portate a conseguenze ulteriori o per assicurare le prove del reato e l'individuazione dei beni. |
| Causa di non punibilità | per chi destina il sommerso all'autoconsumo, se non vi è occultamento. |

